

Whirlpool, ipotesi cig l'azienda prende tempo

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021

[selezione articoli_7 luglio 2021 18](#)

Pnrr, allargata la cabina di regia

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021

[selezione articoli_7 luglio 2021 20](#)

Visco: piccole banche a rischio

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021

[selezione articoli_7 luglio 2021 22](#)

Banche, pandemia e ruolo del

sindacato

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021

[selezione articoli_7 luglio 2021 25](#)

Ammortizzatori, Orlando vede Franco sul nodo risorse

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021

[selezione articoli_7 luglio 2021 29](#)

Inail Isi, accesso al bando anche senza dipendenti

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021

[selezione articoli_7 luglio 2021 32](#)

Cassa Covid riservata alle aziende in difficoltà

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021

[selezione articoli_7 luglio 2021 35](#)

Il Canada investe 200 milioni nell'ex area Expo di Milano

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021
[selezione articoli_7 luglio 2021 39](#)

DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2021 N.99: MISURE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

scritto da Francesco Cotini | Luglio 7, 2021

Come già comunicatoVi con nostra precedente informativa, il DL n.99/2021, in vigore al 30/06/2021,

prevede tra l'altro importanti novità in materia di lavoro.

Riportiamo pertanto di seguito le disposizioni giuslavoristiche introdotte dal Decreto in oggetto:

- **Trattamenti di integrazione salariale e blocco dei licenziamenti per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili**

Viene previsto che i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di

articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i **codici Ateco2007 13, 14 e 15**, che a decorrere dal 1° luglio 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare, **per i lavoratori in forza al 30/06/2021 (data di entrata in vigore del DL 99/2021)**, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi degli artt. 19 e 20 del DL 17 marzo 2020 n.18 e s.m.i. (Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario), per una durata massima di **17 settimane nel periodo compreso tra l'1/07/2021 e il 31/10/2021**. Per tali trattamenti non è dovuto il contributo aggiuntivo.

Per tali datori di lavoro **resta precluso sino al 31/10/2021** l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. n.223/1991) e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Inoltre, sempre sino al 31 ottobre 2021 resta preclusa per tali datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la possibilità di effettuare **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 L. n.604/1966 e restano altresì precluse le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

Tali sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione

definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; nei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

• Ulteriore trattamento di integrazione guadagni straordinaria

Viene inserito dopo l'art. 40 del DL 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), l'art. 40-bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

In particolare, viene previsto in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all'art. 8, comma 1, Decreto Sostegni, D.L. n. 41/2021 e s.m.i.) **e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.**

In caso di accesso a tale trattamento di integrazione salariale, **per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** (ex artt. 4, 5 e 24 della Legge 23

luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Nello stesso periodo, è anche preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966.

Anche in questo caso, le dette sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 Codice civile; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; nei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

▪ **Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP)**

L'art. 4, comma 11, del DL n.99/2021 istituisce il Fondo per

il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP), finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori di NASpI.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL 99/2021 (30/06/2021) verranno individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare (50 mln di euro per l'anno 2021).

Trasmettiamo in allegato il testo del DL 30 giugno 2021 n.99.

All.to

[DL 99 _ 2021](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

**URGENTE: OPPORTUNITÀ DI
INVESTIMENTO/COMUNICAZIONE DA**

INVESTINITALY – LOCATION SCOUTING. RISPOSTE ENTRO DOMANI, 7 LUGLIO

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 7, 2021

Trasmettiamo in calce la comunicazione di Invitalia appena pervenuta dalla Regione Campania, inerente una **opportunità di investimento** di forte impatto economico da parte di un gruppo high tech USA leader nel settore della microelettronica che intende realizzare un impianto per la produzione di semiconduttori in Europa.

Le aziende interessate devono **inviare entro domani, 7 luglio, alla Regione Campania** (daniela.michelino@regione.campania.it) e ai **ns uffici per conoscenza** una o più proposte di location compilando, in lingua inglese, il format allegato.

OGGETTO: URGENTISSIMO – INVEST IN ITALY – Opportunità di investimento estero nei semiconduttori – Richiesta di location scouting (SCADENZA mercoledì 7 luglio 2021)

Segnaliamo un'opportunità di investimento di forte impatto economico, da parte di un gruppo high tech, nel quadro del Programma di Attrazione Investimenti Esteri "Invest in Italy". Si evidenzia che le informazioni riportate hanno carattere confidenziale.

IL PROGETTO DI INVESTIMENTO

L'azienda USA leader nel settore della microelettronica intende realizzare un impianto per la produzione di semiconduttori in Europa. Il progetto partirebbe da 2 moduli, per un investimento di \$20 miliardi, ca. 5.000 addetti

impiegati per la costruzione e ca. 3.000 a regime (di cui gran parte ad elevato livello di specializzazione), escluso l'indotto.

Inoltre, si prevedono importanti effetti di spillover ed attrazione di competenze in ambito scientifico ed accademico.

Si tratta di un investimento di elevato valore strategico non solo per l'Italia, ma anche per garantire ad Europa e Stati Uniti maggiore autosufficienza e minori rischi nell'approvvigionamento di semiconduttori.

L'azienda sta ricercando la location industriale e il contesto di business ideali in vari Paesi europei, pertanto l'Italia è in competizione con altri stati per l'attrazione del progetto di investimento.

LA LOCATION RICERCATA

Le caratteristiche principali della location ricercata sono le seguenti:

- Dimensioni: minimo 4 kmq, fino a max 6 kmq (equivalenti a 400 ettari-600 ettari)
- Area: pianeggiante, asismica e facilmente accessibile da un punto di vista infrastrutturale
- Collegamenti con aeroporti internazionali, per garantire facile connettività con l'Asia

Si allega, inoltre, una scheda xls che fornisce una visione dettagliata dei requisiti del sito e del progetto che guideranno l'azienda nella scelta localizzativa.

Si richiede, pertanto, alle Regioni interessate, di **inviare entro mercoledì 7 luglio una o più proposte di location compilando, in lingua inglese, il format allegato.**

Oltre al format è possibile inviare ulteriore documentazione che integri la descrizione delle location (in lingua inglese).

In considerazione delle dimensioni eccezionali del sito e dei tempi molto stretti per il location scouting, si suggerisce di includere anche proposte che partendo da un'area ragionevolmente ampia possano successivamente, raggiungere le dimensioni richieste (400-600 ettari) integrando aree contigue al sito al momento disponibile.

Il Team Invest In Italy (ICE Agenzia – Invitalia S.p.a.)

[Company_Site_Requirements](#)

[Location_Scouting_format_def](#)